



IL FUNZIONARIO
Carlo Rossetti Vessicelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 02.09.2012
n. 1918
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. €
Int. €
ESENTE

STATUTO dell'Associazione di volontariato "IL GELSO - ODV"

Art.1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione

1. È costituita in forma associativa l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "IL GELSO – ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Giorgio Bigarello (Prov. MN), in P.za Repubblica, n.9

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Finalità e scopo dell'Associazione

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale nel campo della difesa dell'ambiente naturale del Comune di San Giorgio Bigarello di Mantova, lo sviluppo di aree verdi nel territorio comunale e la promozione di attività orientate al miglioramento della vita e la diffusione della cultura ambientale e dello sviluppo sostenibile.

2. L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

Donato Boutanen

Carlo

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

3. In particolare l'Associazione si propone di svolgere:

- attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella gestione del verde pubblico;
- attività di studio, approfondimento e di divulgazione delle tematiche ambientali (ad esempio dei protocolli di Kyoto e di Aalborg) allo scopo di diffondere nei cittadini una cultura orientata all'impegno nel ridurre le emissioni inquinanti e al riequilibrio delle risorse naturali;
- attività di sensibilizzazione alle politiche ecologiche degli alunni delle scuole del territorio comunale;
- attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella raccolta e nel riciclaggio dei rifiuti (ad esempio la raccolta del verde delle potature e del taglio dell'erba);
- il censimento del verde pubblico del Comune, con l'obiettivo di presentare

Donato Fontana

proposte all'Amministrazione Comunale che prevedano l'incremento della messa a dimora di specie autoctone;

- attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale nel promuovere l'uso delle fonti di energia alternative (energia solare, fotovoltaica, eolica, idrica, ecc.);
- organizzazione di corsi di formazione teorico/pratici in tema di politiche ambientali (ad esempio corsi di potatura per i residenti del Comune) e nella gestione di aree verdi;
- attività di consulenza e collaborazione ai cittadini del Comune che intendano realizzare il compostaggio domestico;
- attività di promozione all'istituzione di guardie ecologiche volontarie.

4. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

5. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

6. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Donato Fontanesi



7. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.3 – Aderenti all'Associazione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- di conoscere e accettare senza riserve le disposizioni dello Statuto e di rispettare le disposizioni dei regolamenti attuativi legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per

Donato Fontana

[Signature]

chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al limite minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art.4 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere:

- soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- soci sostenitori, che mettono gratuitamente a disposizione dell'Associazione le loro competenze, o che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;

2. Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

3. Gli aderenti non possono intraprendere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.

4. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.

5. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Presidente il quale provvede entro

Donato Fontanesi



i successivi 10 giorni.

Art.5 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere l'assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art.6 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Donato Fontana

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa, se prevista.

5. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art.8 – L'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- o elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli fra i soci
- elegge e revoca, se lo ritiene necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti e/o i componenti dell'Organo di Controllo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione predisposti dal

Donato Fontanaresi

[Signature]

Consiglio Direttivo;

- discute e approva il programma delle attività per l'anno in corso, nel quale sono specificate le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto;
- discute e approva l'ammontare della quota associativa annua;
- discute e approva, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente, la relazione sull'attività svolta che rappresenta quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.9 – L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione;

Donato Fontana



2. L'Assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo;

Art.10 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è governata e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Donato Santarelli

12/10/16

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- predisporre il programma e la relazione generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale

6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione

Donato Buttafuoco



dell'intero Consiglio Direttivo.

Art.11 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art.12 – Il Collegio dei revisori dei conti e l'Organo di Controllo

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Donato Santaneri

Teodoro

3. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

4. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

5. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;

Art.13 – Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Assemblea trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai

Donato Fontana

Torino 2016

sensi delle leggi fiscali;

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamentato.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, ne può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.14 – Divieto di distribuzione degli utili.

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art.15 – Il bilancio dell'Associazione.

1. L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se è ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.

3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate le entrate e le

Donato Fontana

[Signature]

spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

8. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la

Donato Fontana

[Signature]

sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

9. I bilanci sono approvati dall'Assemblea Ordinaria, sentita la relazione e i pareri dal Consiglio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art.16 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.17 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e altri soggetti giuridici. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art.18 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il fondo comune ad altre organizzazioni di volontariato operanti in

Donato Fontanesi

Donato Fontanesi

identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Art.19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art.20 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Donato Fontana

